

che un tale oligopolio di società già dominanti al 90 per cento possa acquisire ulteriori quote di mercato o dei giochi continuando le trattative per rilevare la gestione del Totocalcio e le attività dei pronostici sportivi attualmente gestita dal Coni, anche in presenza di un parere del Consiglio di Stato (estate 2000) che, consultato in merito all'offerta fatta dall'Enel al Coni, si è già espresso in modo chiaro sulla necessità di indire una gara europea;

se il Ministro delle finanze non ritenga che eventuali nuove concessioni a dette società già in posizione di oligopolio della gestione di altri giochi e Lotterie non sia lesiva dei principi di concorrenza e del mercato non assicurando di fatto la piena e leale concorrenza fra più soggetti. (4-34325)

\* \* \*

### GIUSTIZIA

#### Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere — premesso che:

dal 1954 opera in Cairo Montenotte (Savona) la scuola di polizia penitenziaria (già scuola agenti di custodia);

detta scuola, oggi idonea ad ospitare 350 allievi, con l'entrata in vigore della riforma del sistema penitenziario ha avviato un processo di adeguamento strutturale e didattico potenziando la sua capacità recettiva e formativa;

oltre alla funzione istituzionale assoluta, tale scuola ha consolidato un ruolo rilevante nel tessuto sociale cairese rappresentando per organismi e associazioni valbormidesi un puntuale riferimento di collaborazione, disponibilità e competenza ed affiancando sempre più spesso l'amministrazione comunale in prestigiosi appuntamenti culturali, sociali, sportivi;

recentemente è stata disposta la temporanea sospensione dell'attività della

scuola allo scopo di permettere il completamento dei summenzionati interventi di ristrutturazione;

ciò ha provocato forte preoccupazione nella comunità locale soprattutto per le allarmistiche voci ufficiose spesso apparse sui giornali che hanno paventato l'ipotesi di chiusura della struttura —

si chiede, la più ampia assicurazione in merito al futuro della scuola di formazione e di aggiornamento del Corpo di polizia e del personale dell'amministrazione penitenziaria di Cairo Montenotte.

(2-02931)

« Nan ».

#### Interrogazione a risposta in Commissione:

BONITO. — Al Ministro della giustizia — Per sapere — premesso che:

il 16 novembre 1995 il proprietario della « discoteca 7° cielo » richiedeva al sindaco di Mottola il rilascio di una concessione in sanatoria per abusi, che avevano determinato il mutamento di destinazione d'uso di un immobile di sua proprietà in origine destinato a cantina sociale, e che egli con dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 affermava essere stati commessi entro la data del 30 dicembre 1993, (alla richiesta venivano allegati: 1) atto notorio; 2) relazione tecnica attestante che i lavori di cambio di destinazione d'uso erano stati terminati *ante* 31 dicembre 1993 documenti in possesso anche del pubblico ministero;

precedentemente nei confronti dei proprietari dell'immobile nonché dei gestori della discoteca era stato aperto procedimento penale per abuso edilizio;

nella data del 3 luglio 1996 il pubblico ministero presso la pretura circondariale (nell'ambito del procedimento penale a carico dei proprietari e dei gestori) convocava nel suo ufficio il sindaco Ludovico (nonché il D'Abramo, sulla base di convenzione deputato alle pratiche di condono edilizio, ed il terzo coimputato architetto

Scarcia, dirigente dell'Uct.) ed a questi mostrava in visione alcuni documenti secondo i quali le opere abusive sarebbero state realizzate dopo la data del 30 dicembre 1993: inviava poi in copia la detta documentazione al comune e nella missiva di accompagnamento 8 luglio 1996 esprimeva « un parere di intima certezza » secondo il quale le opere attinenti al mutamento di destinazione d'uso dell'immobile « sono largamente posteriori al 31 dicembre 1993 »;

secondo quanto risulta all'interrogante, *medio tempore* il pretore di Taranto disponeva la trasmissione degli atti al pubblico ministero precisando con chiarezza nella sentenza che la relazione tecnica allegata alla domanda di condono « è falsa »;

trasmettendo con nota 2 febbraio 1998 gli atti al pubblico ministero presso il Tribunale (a quel tempo competente a promuovere l'azione penale per i reati imputabili ai pubblici ufficiali) il pubblico ministero circondariale ritenne di potere dedurre che il Ludovico dovesse conoscere perfettamente l'epoca di realizzazione dei lavori necessari al mutamento di destinazione d'uso dell'immobile: *a)* per avere ricevuto in visione i suddetti documenti, spediti in copia al comune; *b)* per avere il richiedente la concessione omesso di fornire anche « il più insignificante elemento di prova » idoneo a confortare il dato temporale (*ante* 31 dicembre 1993) apoditticamente affermato. Secondo l'interrogante il pubblico ministero avrebbe dovuto promuovere azione penale (come indicato nella sentenza del Pretore) anche contro il proprietario per l'atto notorio falso ed anche nei confronti del tecnico per la falsa relazione tecnica — (documenti allegati alla domanda di condono).

Il procedimento amministrativo per ottenere la concessione in sanatoria — avviato dal proprietario della discoteca — si sviluppò attraverso una istruttoria, compiuta dal responsabile delle pratiche di condono edilizio — ingegner D'Abramo — e questi nella scheda tecnica, redatta nella data del 28 gennaio 1996 a completamento

degli atti istruttori da lui compiuti, attestava che le opere di ristrutturazione dell'immobile erano state ultimate entro la data del 31 dicembre 1993 e proponeva il rilascio della concessione in sanatoria (rilasciata nella data del 12 marzo 1997).

I documenti sottoposti al pubblico ministero alla attenzione del sindaco potevano contrastare con le conclusioni cui era pervenuto l'ingegner istruttore D'Abramo e fu questa la ragione che indusse il sindaco Ludovico — nonostante la legge n. 142 del 1990 gli imponesse di sottoscrivere l'atto concessorio a lui sottoposto per la firma — a compiere due atti:

*a)* richiedere un ulteriore parere al dirigente dell'Uct. — architetto Scarcia — che era del tutto estraneo al procedimento amministrativo del condono, ma che venne utilizzato dal sindaco per la formazione di un suo più corretto giudizio;

*b)* richiedere consiglio sul « che fare » al pubblico ministero inquirente, il quale invece omise di rispondergli, obbedendo al costume che imponeva a lui riservatezza (v. incontro del 3 luglio 1996);

anche l'architetto Scarcia « espresse parere favorevole al rilascio della concessione edilizia e sanatoria » perché — a suo dire — nel caso di immobile non destinato alla residenza la circolare ministeriale n. 3357 — 25/85 aveva reso interpretazione secondo la quale l'ultimazione delle opere interne abusive « corrisponde al completamento funzionale ...e ... debbono essere tali da permettere l'uso in relazione alla funzione cui sono destinate », completamento funzionale il quale era stato compiuto: il sindaco sottoscrisse la concessione.

Il Gup di Taranto, dottor Ciro Fiore, assolvendo Ludovico Diego poneva in evidenza che egli — quale capo dell'amministrazione comunale di Mottola — aveva ingaggiato una lunga battaglia contro l'attività economica esercitata dalla associazione « Sporting Club Fantasy », e siffatto elemento — a dire del Gup — era dimostrativo « della assoluta carenza di interesse del sindaco di favorire il Lilla-Parco ».

Esercitando azione penale, il pubblico ministero ha ritenuto che i reati di falso in atti pubblici — materialmente consumati dall'imputato D'Abramo e dall'imputato Scarcia — fossero da addebitare ai tre imputati, perché ciascuno di essi aveva agito in concorso con l'altro ed al fine di realizzare il reato di abuso in atti di ufficio; soltanto nella descrizione del fatto indicato nel capo c) della rubrica il pubblico ministero poneva in evidenza che il reato era stato commesso « sebbene (gli imputati) fossero consapevoli perché informati dal pubblico ministero circondariale ».

La Corte d'Appello, emanando giudizio di condanna, ha ritenuto che entrambi i documenti redatti dal D'Abramo e dallo Scarcia erano da considerare atti pubblici falsi; che ciascuno dei due autori del reato di falso ideologico aveva agito da solo senza il concorso morale dell'altro; che il falso era stato consumato da ciascuno degli autori materiali al fine di conseguire la realizzazione del reato di abuso; che il sindaco Ludovico non aveva partecipato alla formazione dei due falsi, ma che infine aveva consumato il reato di abuso in ciò agendo in concorso con i restanti due imputati;

in data 19 aprile 2000 veniva depositato ricorso per Cassazione. La Suprema Corte fissava udienza per il 19 dicembre 2000 che, su richiesta del difensore di fiducia del Ludovico, per motivi di salute, veniva rinviata all'udienza dell'8 febbraio 2001;

in data 30 gennaio 2001 presso la V sezione della Corte di Cassazione veniva depositato dal difensore di fiducia del Ludovico, nuova istanza di rinvio per gravi motivi di salute, i difensori di fiducia di Scarcia e D'Abramo aderivano formalmente alla richiesta di rinvio;

la V sezione della Corte di Cassazione in data 8 febbraio 2001, nonostante la giustificata assenza dei difensori ritenne di discutere il ricorso rigettandolo ad oggi si è in attesa di conoscere la motivazione:

nella vicenda esposta, non si comprende perché nel procedimento penale,

contro i proprietari e i gestori della discoteca, per abuso edilizio non risulta contestata anche la falsità dell'atto notorio e della perizia tecnica allegati alla domanda di condono, né perché il pubblico ministero non procedette a promuovere azione penale per falso neanche successivamente alla sentenza del pretore, dove chiaramente si diceva che gli atti prodotti a corredo della pratica di condono dai proprietari e del tecnico erano falsi.

Ad avviso dell'interrogante, è inoltre criticabile la Corte di Cassazione nonostante il legittimo e comprovato impedimento della difesa, abbia deciso di discutere il ricorso, violando il generale principio di difesa e tanto in assenza di alcuna giustificata urgenza (prescrizione del reato) —:

se sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di propria competenza intenda adottare. (5-08875)

*Interrogazioni a risposta scritta:*

CARLESI. — *Al Ministro della giustizia, al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 237 del 9 luglio 1997 è stata disposta la soppressione del servizio di cassa presso gli uffici del registro con effetto dal 1° gennaio 1998: il servizio di riscossione, curato dagli ufficiali giudiziari (quindi da dipendenti dello Stato) è stato trasferito ai concessionari alla riscossione presenti su tutto il territorio nazionale, non tenendo conto né della professionalità acquisita nei decenni dagli ufficiali giudiziari, né dalla figura simbolica e « deterrente » che incarnano nella coscienza pubblica;

agli ufficiali giudiziari, ai sensi degli articoli 122 e 139 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229 spetta, a titolo di retribuzione, la percentuale del 15 per cento sulle somme recuperate dall'Erario sui « campioni » civili, penali ed amministrativi e sulle somme

introitate dall'Erario per effetto della vendita dei corpi di reato: tale diritto è rimasto intatto anche successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 237 di cui al precedente punto e quindi gli ufficiali giudiziari dovrebbero percepire tale percentuale sui recuperi effettuati dai concessionari alla riscossione;

tutti i problemi riguardano l'effettiva attribuzione agli ufficiali giudiziari di quanto a loro spettante in percentuale, perché manca un effettivo controllo da parte delle amministrazioni preposte (Ministero della giustizia, di cui gli ufficiali giudiziari sono dipendenti e Ministero delle finanze delegato al pagamento delle retribuzioni) riguardo le procedure da rispettare per la riscossione delle somme e lo scorporo della percentuale da « girare » agli ufficiali giudiziari;

in sostanza le società di riscossione non inviano come previsto gli « stampati » con l'indicazione analitica del tributo riscosso (completo di codice), l'ufficio del registro non effettua i dovuti controlli in ordine al mancato invio degli stampati in parola (e per il quale non vi è alcuna sanzione), le banche e le Poste e telecomunicazioni (anch'esse delegate alla riscossione a mezzo bollettini) sono completamente fuori controllo tanto che, nell'azione di recupero intrapresa dagli ufficiali giudiziari in diverse realtà nazionali, non è stato possibile neanche sommariamente indicare le somme effettivamente riscosse da questi ultimi uffici;

emblematico appare il caso avvenuto agli ufficiali giudiziari del tribunale di Vasto (Chieti) che, in seguito all'azione di recupero intrapresa nei confronti dello Stato, si sono visti riconosciuti i loro diritti di retribuzione, ma non hanno avuto ancora soddisfazione economica. Infatti, le amministrazioni della giustizia e delle finanze, pur riconoscendo le somme dovute, non hanno onorato il dovuto mirando a procrastinare la data per il pagamento —:

quali iniziative intendano assumere per porre fine a questa indecorosa vicenda che, oltre a penalizzare la professionalità

di una intera categoria di lavoratori, pregiudica seriamente la credibilità della pubblica amministrazione. (4-34293)

FONTAN. — *Al Ministro della giustizia.*  
— Per sapere — premesso che:

tra la signora Marisa Gasperazzo e la signora Gianna Galtarossa è in corso una causa civile presso il tribunale di Bolzano;

nei confronti della signora Gasperazzo è stato emesso provvedimento di ingiunzione con il conseguente precetto e che la concessione di esecutorietà appare ingiustificata in quanto le prove assurde non sono ancora state ammesse e visionate;

nonostante quanto esposto nell'atto di citazione del 4 ottobre 1999, non si comprende perché non sia stato sospeso il pignoramento fino a causa conclusa o comunque fino alla visura e accertamento delle prove;

non è chiaro perché una memoria autorizzata del 15 maggio 2000 depositata in cui si insiste sulle prove come dedotte in atto di citazione il giudice competente il 28 giugno 2000 si è riservato di ammetterle o meno e ad oggi 20 febbraio 2001 non ha ancora sciolto la riserva né perché si costringe la parte cessionaria a pagare prima di conoscere i motivi per cui non intende pagare;

si ravvisa pertanto una procedura processuale che appare non corretta —:

se sia a conoscenza dei fatti esposti e se intenda adottare provvedimenti di carattere ispettivo e porre in essere le conseguenti iniziative di propria competenza in relazione alla citata vicenda. (4-34307)

\* \* \*

*INDUSTRIA,  
COMMERCIO E ARTIGIANATO*

*Interpellanza:*

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'industria, del commercio e